



CAPITOLATO D'ONERI

PER LA FORNITURA DI TROTA FARIO E TROTA MARMORATA PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE CORRENTI IN REGIONE VENETO - ANNO 2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto e valore della fornitura

Art. 2 – Semine e caratteristiche particolari della fornitura

Art. 3 - Penalità

Art. 4 – Risoluzione del contratto

Art. 5 – Prezzi contrattuali

Art. 6 – Fatturazione e pagamenti

Art. 7 – Divieto di cessione di contratto e subappalto

Art. 8 – Oneri e spese

Art. 9 – Controversie

Art. 10 – Trattamento dati

Art. 11 – Rinvio

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento, per lotti, della fornitura di *trota fario fertile e sterile e trota marmorata ceppo Brenta, Adige e Piave* per il ripopolamento delle acque correnti in Zona A per le province di Padova, Treviso, Vicenza e Verona, **comprensiva del trasporto presso i luoghi di semina.**

Art. 2 – Semine e caratteristiche particolari della fornitura

- la fornitura del materiale ittico dovrà avvenire, nei luoghi di semina, nel periodo di **aprile - settembre**, secondo le indicazioni che verranno trasmesse dall'Agenzia successivamente all'assegnazione della fornitura, fatte salve eventuali posticipazioni derivanti da particolari esigenze di carattere ambientale e/o amministrativo;
- dovrà essere comunicata all'Agenzia, con un preavviso di almeno **10 (dieci)** giorni, la data in cui si prevede il raggiungimento delle pezzature richieste (secondo la tabella sopra citata) e ciò al fine di organizzare la semina in modo adeguato;
- la modalità di fornitura avverrà a mezzo **porto franco nei luoghi di semina**;
- tutti gli esemplari di trota fario e trota marmorata dovranno essere prodotti dalla Ditta aggiudicataria;
- il materiale ittico fornito dovrà essere idoneo dal punto di vista sanitario, secondo quanto previsto dall'attuale legislazione che disciplina la materia; il materiale non dovrà, inoltre, presentare alterazioni morfologiche, quali assenza o riduzione delle pinne, o comportamentali, dovute a situazioni di stress o a patologie;
- al momento della consegna, il materiale ittico dovrà essere accompagnato da un regolare certificato sanitario ai sensi del D.Lgs. 148/08;
- per ciò che riguarda le forniture previste di trota marmorata dei diversi ceppi, dovranno provenire da Impianti ittiogenici a ciclo completo di produzione a partire da riproduttori selezionati catturati nel bacino idrografico di riferimento (Bacino Brenta, Adige e Piave);
- la provenienza e la caratterizzazione genetica dei riproduttori e/o del materiale ittico offerto deve essere attestata da idonea documentazione, che va allegata al momento della presentazione dell'offerta;
- per quanto riguarda la fornitura di avannotti di trota fario sterile, al momento della consegna dovrà essere allegata specifica documentazione attestante la ploidia, al fine di comprovare il grado di sterilità del materiale offerto;
- l'Agenzia si riserva la facoltà di prelevare dei campioni di materiale ittico dei lotti destinati all'immissione direttamente negli Impianti ittiogenici delle Ditte aggiudicatrici delle forniture e/o al momento della semina, da sottoporre ad analisi di controllo per le verifiche di appartenenza dei pesci alle caratteristiche richieste (ceppo di appartenenza e purezza del lotto per la trota marmorata, ploidia per la trota fario sterile).

Nel caso in cui il materiale ittico analizzato prima dell'immissione non risponda alle caratteristiche richieste, verrà revocata l'aggiudicazione con la conseguente risoluzione anticipata del contratto, con possibilità da parte dell'Agenzia di richiedere i danni eventualmente subiti.

Nel caso in cui il materiale ittico analizzato dopo l'immissione non risponda alle caratteristiche richieste, in accordo con la Regione Veneto-Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-venatoria, potranno essere posti a carico del fornitore i costi inerenti gli studi di monitoraggio per valutare i danni causati nei corpi idrici interessati all'immissione e quelli per l'eventuale bonifica dell'area.

Le semine del materiale ittico verranno così strutturate:

- n.4 giornate, pari a n. 4 trasporti per la semina di trota marmorata ceppo Brenta, Adige e Piave - avannotto, 4/6 cm e 6/9 cm - nei corsi d'acqua delle province di Treviso, Verona e Vicenza;
- n. 1 giornata, pari a n. 1 trasporto per la semina di trota fario - avannotto sterile - nei corsi d'acqua della provincia di Padova;
- n. 3 giornate, pari a n. 3 trasporti – 2 in provincia di Vicenza e 1 in provincia di Treviso - per la semina di trota fario 4/6 cm nei corsi d'acqua delle province sopracitate;

- n. 3 giornate, pari a n. 3 trasporti - 2 in provincia di Vicenza e 1 in provincia di Verona - per la semina di trota fario 6/9 cm nei corsi d'acqua delle province sopracitate; così come meglio specificato nella seguente tabella:

Provincia	n. giornate di semina	Quantità	Specie	Pezzatura
PD	1	201.000	trota fario sterile	avannotto 3-4 cm
TV	1	175.000	trota fario fertile	4-6 cm
VI	2	225.000	trota fario fertile	4-6 cm
VI	2	90.000	trota fario fertile	6-9 cm
VR	1	21.000	trota fario fertile	6-9 cm
VI	1	29.000	trota marmorata ceppo Brenta	avannotto
VI	1	36.000	trota marmorata ceppo Brenta	4-6 cm
TV	1	17.000	trota marmorata ceppo Piave	4-6 cm
VR	1	27.000	trota marmorata ceppo Adige	6-9 cm

Si precisa che il numero delle giornate indicate potrà comunque essere aumentato, nell'eventualità che la Ditta appaltatrice non sia in grado di fornire il materiale ittico nei modi sopracitati, senza per questo imputare un ulteriore aggravio dei costi.

Art. 3 – Penalità

Per ogni giorno di ritardo sulla data stabilita per la consegna del materiale è fissata una penale a carico della ditta aggiudicataria di **100,00 (cento) €/giorno**.

In caso di mancata consegna del materiale entro 7 gg, l'Agenzia avrà la facoltà di risolvere il contratto e la Ditta aggiudicataria risponderà, a titolo di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 1382 c.c., corrispondendo all'Agenzia una somma pari al 25% dell'importo complessivo offerto per la mancata fornitura (art. 1382 c.c.).

Art. 4 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- la ditta non fosse in grado di dimostrare all'Agenzia il possesso dei requisiti richiesti;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- subappalto, nei casi di divieto posti col presente capitolato;
- reiterate inadempienze che pregiudichino in modo grave lo svolgimento di quanto affidato e che siano state soggette a diffida scritta;
- ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

L'Agenzia può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; in tal caso nulla potrà essere richiesto all'Agenzia a causa dell'avvenuto recesso.

Art. 5 – Prezzi contrattuali

I prezzi, al netto dell'IVA del 22%, si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese di cui al presente Capitolato. Tutti i prezzi del presente appalto sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 6 – Fatturazione e pagamenti

L'Agenzia accetta esclusivamente fatture trasmesse **in forma elettronica**, che dovranno riportare i seguenti dati:

- Codice univoco IPA: **YM941T**
- **Denominazione Ente:** Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Gestione Obblighi Ittiogenici
- **PEC:** avisp@pecveneto.it
- **Codice Fiscale:** 92281270287 - **Partita IVA:** 05026970284
- l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario è assoggettata a Split Payment, per cui le fatture emesse a partire da tale data dovranno contenere l'indicazione '**Scissione dei Pagamenti**' oppure '**Split Payment**', contraddistinta nella fattura elettronicaPA con la sigla '**S**'. La ns. Agenzia, pertanto, provvederà a liquidare al fornitore esclusivamente l'importo dell'imponibile e a versare l'IVA direttamente all'Erario.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario entro **30 (trenta)** giorni dalla data di ricevimento delle fatture, riscontrate regolari.

Art. 7 – Divieto di cessione di contratto e subappalto

La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare o cedere nemmeno in parte la fornitura alla stessa aggiudicata, senza il consenso scritto dell'Agenzia.

L'eventuale subappalto non potrà comunque superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 8 – Oneri e spese

Qualsiasi spesa inerente all'appalto o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di cui trattasi, ad esclusione unicamente dell'IVA, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Agenzia.

La ditta aggiudicataria si farà carico dell'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9 – Controversie

Per tutte le controversie tra l'Agenzia e l'Impresa fornitrice, tanto durante il corso della fornitura che dopo la conclusione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, giuridica, amministrativa, nessuna esclusa, e per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, è competente il foro di Padova.

In ogni caso la Ditta non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire il contratto, per effetto di contestazioni che dovessero insorgere tra le parti.

Art. 10 – Trattamento dati

Ai sensi dell'Art. 6 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati dall'Agenzia esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di gara e l'eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.